

**CIRCOLARE N. 5 - 2021**

**CICLO DI WEBINAR «ENTI NO PROFIT E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE».  
I PRINCIPI DELLA RIFORMA, IL RUNTS, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI, IL  
FUTURO DELLE ONLUS.**

Il D.Lgs. n. 117/2017, c.d. «Codice del Terzo Settore», in breve CTS, entrato in vigore il 3 agosto 2017, ha dato inizio ad un'importante riforma che ha coinvolto tutto il mondo del non profit.

In particolare, la nuova disciplina riguarda tutte le associazioni, fondazioni e le altre tipologie di enti che svolgono la loro attività senza finalità di lucro. A questi, in virtù delle finalità perseguite, è stato riservato un nuovo regime fiscale di favore.

**Studio Tosi**, in collaborazione con Codess Sociale e Kairosforma, con la partecipazione di Cattolica Assicurazioni, ha organizzato un interessante **ciclo di webinar** riguardante gli «*Enti no Profit e la Riforma del Terzo Settore*».

Il ciclo si articola in cinque incontri online.

Il primo incontro si è tenuto mercoledì 26 maggio 2021, durante il quale si è discusso dei principi della riforma e del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui si è in attesa di conoscere la data di effettiva operatività.

Nel secondo, tenutosi giovedì 10 giugno 2021, è stata approfondita la nuova definizione di attività commerciale e si è discusso delle modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla novellata disciplina e del futuro delle ONLUS.

Di seguito si riepilogano i contenuti degli interventi dei relatori dei primi due incontri, dei quali è possibile richiedere la registrazione integrale e il relativo materiale didattico scrivendo alla mail [terzosettore@studiotosi.com](mailto:terzosettore@studiotosi.com).

### **I Principi della Riforma**

La Riforma del Terzo Settore, annunciata con la Legge Delega n. 106 del 6 giugno 2016, si pone l'obiettivo di unificare e semplificare la disciplina civilistica e fiscale del mondo non profit, nonché quello di sviluppare il suo potenziale occupazionale e sociale.

Ad oggi, per l'entrata in vigore della maggior parte del nuovo regime fiscale, si è ancora in attesa dell'approvazione della Commissione Europea. Tuttavia, alcune disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 sono già applicabili. Tra queste, le nuove detrazioni e deduzioni fiscali di cui possono

beneficiare coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore (art. 84 CTS) e gli obblighi di rendicontazione a cui questi ultimi sono sottoposti (art. 13, 14 CTS).

I nuovi ETS devono perseguire «*finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*» e devono svolgere una delle ventisei «*attività di interesse generale*» indicate nell'art. 5 del CTS. A tal fine, ai sensi dell'art. 8 del CTS, è necessario dimostrare l'«*assenza dello scopo di lucro*», che si sostanzia nell'apposizione di un vincolo alla destinazione del patrimonio e nel divieto di distribuzione di utili, anche indiretta.

Inoltre, gli enti che decideranno di diventare ETS – scelta facoltativa di ogni singolo ente, già costituito o di futura costituzione – potranno, altresì, svolgere «*attività secondarie e strumentali*» (art. 6) e «*raccolte fondi*» (art. 7), a determinate condizioni.

## **Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**

Il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è stato istituito per superare l'attuale frammentazione nel mondo del non profit. La maggior parte dei registri esistenti è confluita in un unico registro nazionale, gestito su base territoriale.

Il registro possiede sette distinte sezioni, alle quali è possibile iscriversi, che trovano corrispondenza nelle categorie di ETS disciplinate dal D.Lgs. n. 117/2017. Solo le reti associative possono iscriversi a due o più sezioni, mentre gli altri enti devono individuare un'unica categoria di appartenenza.

L'iscrizione al RUNTS è necessaria per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e applicare la nuova disciplina. Se si sceglie di non iscriversi, l'ente sarà sottoposto alla preesistente disciplina del TUIR e del Codice Civile.

Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), la trasmigrazione tra i registri esistenti e il RUNTS avverrà in modo automatico, senza alcun ulteriore adempimento a carico dell'ente.

Per le ONLUS, invece, sarà necessaria un'apposita richiesta entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui avverrà la predetta autorizzazione della Commissione Europea.

Inoltre, l'iscrizione al RUNTS permetterà, per coloro che non ne sono già in possesso, di ottenere la personalità giuridica, a condizione che sussista un patrimonio minimo di 15.000 euro, per le associazioni, o di 30.000 euro, in caso di fondazione.

## **Associazioni e Fondazioni: attività commerciale**

Nel secondo incontro è stato affrontato il tema della commercialità, necessario per individuare il regime fiscale a cui l'ente ha diritto di accedere.

**Sede di Venezia**  
Via Torino, 151/a - 30172 Venezia - Mestre  
tel. +39 041 5322799 - fax: +39 041 5310262  
venezias@studiotosi.com

**Sede di Vicenza**  
Via G. G. Cappellari, 2 - 36100 Vicenza  
tel. +39 0444 304203 - fax: +39 0444 315147  
vicenzas@studiotosi.com

**Sede di Verona**  
Piazza Cittadella, 22 - 37122 Verona  
tel. +39 045 5322799 - fax: +39 045 5310262  
verona@studiotosi.com

**Sede di Milano**  
Via Borgospesso, 12 - 20121 Milano  
tel. +39 02 77331787 - fax: r.a. +39 02 76025807  
milano@studiotosi.com

**Sede di Pordenone**  
Viale Marconi, 63 - 33170 Pordenone  
tel. +39 0434 1881086 - fax: +39 0434 1881086  
pordenone@studiotosi.com

**Sede di Lussemburgo**  
Boulevard Royal, 25 - 2449 Luxembourg  
tel. +352 26262494 - fax: +352 26262495



In particolare, è stata approfondita la distinzione tra attività commerciale e attività non commerciale, alla luce del recente articolo 79 del D.Lgs. n. 117/2017, sulla quale si basa l'attribuzione della qualifica di Ente del Terzo Settore Commerciale o Ente del Terzo Settore non Commerciale (art. 79, comma 5).

Questa seconda qualifica permette di beneficiare di maggiori benefici fiscali, tra cui la possibilità di usufruire del nuovo regime forfettario per il calcolo del reddito d'impresa che, paragonato al regime previsto dall'art. 145 del TUIR, risulta particolarmente vantaggioso.

Sono considerate non commerciali le attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o verso corrispettivo che non supera i costi effettivi sostenuti dall'ente (art. 79, comma 2). In aggiunta, sono previsti alcuni casi di decommercializzazione ex lege e la possibilità di ottenere un profitto non superiore al cinque per cento dei costi effettivi sostenuti, con un limite temporale di due periodi di imposta successivi.

Per ottenere la qualifica di ETS non commerciale, l'ente deve svolgere in via esclusiva o prevalente attività non commerciali. Se in un periodo d'imposta i proventi da attività commerciale (comprensivi delle entrate relative alle attività secondarie e strumentali) superano le entrate da attività non commerciale, l'ente perde la qualifica di ETS non commerciale a partire dal periodo d'imposta in cui ciò avviene.

Inoltre, durante il primo intervento, si è parlato anche delle ulteriori agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette e di erogazioni liberali.

## **Il futuro delle ONLUS**

Nell'ultimo intervento di giovedì 10 giugno 2021 sono state individuate le principali modifiche statutarie che gli enti non profit devono compiere al fine di adeguarsi alla nuova disciplina e poter richiedere l'iscrizione al predetto RUNTS.

Il recente *Decreto Semplificazioni* (D.L. n. 77 del 31 maggio 2021) ha posticipato il termine ultimo per effettuare le modifiche statutarie di adeguamento con modalità semplificata al 31 maggio 2022 (precedentemente fissato al 31 maggio 2021). Tuttavia, dopo il 31 maggio 2022, sarà comunque possibile effettuare le modifiche statutarie suddette, ma mediante convocazione di un'assemblea straordinaria.

Le ONLUS esistenti dovranno effettuare le modifiche entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della predetta autorizzazione della Commissione Europea, poiché, da tale periodo d'imposta, la loro disciplina sarà definitivamente abrogata.

Pertanto, per le ONLUS che non effettueranno le modifiche – e, di conseguenza, non procederanno all'iscrizione al nuovo Registro Unico entro il 31 marzo del periodo suddetto – si verificherà una causa di estinzione con l'obbligo di devoluzione del patrimonio.

**Sede di Venezia**  
Via Torino, 151/a - 30172 Venezia - Mestre  
tel. +39 041 5322799 - fax: +39 041 5310262  
venezias@studiotosi.com

**Sede di Vicenza**  
Via G. G. Cappellari, 2 - 36100 Vicenza  
tel. +39 0444 304203 - fax: +39 0444 315147  
vicenzas@studiotosi.com

**Sede di Verona**  
Piazza Cittadella, 22 - 37122 Verona  
tel. +39 045 5322799 - fax: +39 045 5310262  
verona@studiotosi.com

**Sede di Milano**  
Via Borgospesso, 12 - 20121 Milano  
tel. +39 02 77331787 - fax: r.a. +39 02 76025807  
milano@studiotosi.com

**Sede di Pordenone**  
Viale Marconi, 63 - 33170 Pordenone  
tel. +39 0434 1881086 - fax: +39 0434 1881086  
pordenone@studiotosi.com

**Sede di Lussemburgo**  
Boulevard Royal, 25 - 2449 Luxembourg  
tel. +352 26262494 - fax: +352 26262495



Ad ogni modo, fino alla data di operatività del RUNTS, è possibile costituire nuove ONLUS, pur dovendo adeguare lo statuto dell'ente ab origine alla nuova disciplina o, in alternativa, subordinare l'efficacia di talune disposizioni alla data di abrogazione della disciplina ONLUS.

Da ultimo, sono state oggetto di approfondimento le disposizioni del D.Lgs. n. 111/2017 relative alla disciplina del riparto del contributo «5 per mille» che, dopo un anno dalla data di messa in funzione del RUNTS, sarà riservato ai soli ETS iscritti al Registro Unico e non più alle ONLUS e agli enti non profit che ne beneficiavano in passato.

\*

Nei prossimi incontri parleremo di:

- **Giovedì 17 giugno 2021: Cooperative e Imprese Sociali;**
- **Giovedì 24 giugno 2021: Enti ecclesiastici ed ex Ipab**
- **Giovedì 1° luglio 2021: A.S.D. ed Enti Culturali**

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Comm. Lucrezia Mazzonetto (lucreziamazzonetto@studiotosi.com)

**Sede di Venezia**  
Via Torino, 151/a - 30172 Venezia - Mestre  
tel. +39 041 5322799 - fax: +39 041 5310262  
veneziamazzonetto@studiotosi.com

**Sede di Vicenza**  
Via G. G. Cappellari, 2 - 36100 Vicenza  
tel. +39 0444 304203 - fax: +39 0444 315147  
vicenziamazzonetto@studiotosi.com

**Sede di Verona**  
Piazza Cittadella, 22 - 37122 Verona  
tel. +39 045 5322799 - fax: +39 045 5310262  
veroniamazzonetto@studiotosi.com

**Sede di Milano**  
Via Borgospesso, 12 - 20121 Milano  
tel. +39 02 77331787 - fax: r.a. +39 02 76025807  
milaniamazzonetto@studiotosi.com

**Sede di Pordenone**  
Viale Marconi, 63 - 33170 Pordenone  
tel. +39 0434 1881086 - fax: +39 0434 1881086  
pordenoniamazzonetto@studiotosi.com

**Sede di Lussemburgo**  
Boulevard Royal, 25 - 2449 Luxembourg  
tel. +352 26262494 - fax: +352 26262495

